

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI
PER LE OPERE DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO
TERMINAL AVIAZIONE COMMERCIALE E OPERE CONNESSE
DELL’AEROPORTO DI OLBIA COSTA SMERALDA
CUP n° C74D18000040007 - CIG n° 7615844947**

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

GEASAR S.p.A., con sede in Olbia presso l’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda - codice fiscale e partita IVA 01222000901, iscritta al R.E.A. di Sassari al n° 82528, in persona dell’Amministratore Delegato Silvio Pippobello, da qui in appresso denominata in breve anche “GEASAR” o “Società Committente”, da una parte

E

....., con sede legale in, Via n° - codice fiscalee Partita IVA, in persona di, da qui in appresso denominata in breve anche “.....” o “AFFIDATARIO”, dall’altra parte,

di seguito l’una e l’altra identificate congiuntamente anche come le “Parti”,

PREMESSO CHE

- con Determinazione n° 15 del 03/09/2018 dell’Amministratore Delegato di GEASAR, si è stabilito di appaltare le attività di progettazione e direzione dei lavori delle opere in oggetto a mezzo di procedura aperta, da aggiudicare col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- in data 06/09/2018 è stata bandita la gara di appalto;
- in esito alla predetta procedura aperta, con determinazione n. del dell’Amministratore Delegato sono stati approvati i verbali di gara della preposta Commissione Giudicatrice ed è stata, nel contempo, disposta l’aggiudicazione definitiva in favore diper l’importo netto di € (diconsi euro /....);
- in data sono state effettuate le comunicazioni previste nell’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016 e risulta pertanto rispettato il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto di appalto ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016;
- è stato pubblicato l’avviso inerente l’esito della suddetta gara, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n.50/2016;
- l’ufficio preposto ha provveduto all’accertamento dei requisiti tecnici economici nonché della mancanza di alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**



Art. 1 - Premesse

Le premesse al presente contratto ne formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti.

Art. 2 - Osservanza di leggi e norme

L'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella documentazione di gara e nel presente contratto, nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal presente contratto, l'Aggiudicatario dovrà attenersi alle leggi e norme di seguito elencate:

- D.Lgs. 50/2016;
- D.P.R. 207/2010, limitatamente alle sole disposizioni ad oggi ancora vigenti;
- Norme EASA (European Aviation Safety Agency)
- circolari e APT emesse dall'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC);
- tutti gli annessi e i documenti ICAO;
- normativa in materia di prevenzione incendi;
- normativa in materia di contenimento dei consumi energetici e in particolare il D.M. 11 Ottobre 2017 relativo ai Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- Codice Civile, libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;
- Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- norme emanate da Enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate;
- norme, regolamenti e circolari che disciplinano la sicurezza dell'esercizio aeroportuale.

L'aggiudicatario si obbliga inoltre al rispetto di tutte le disposizioni che verranno emanate in attuazione del D.Lgs. 50/2016 nella fase di espletamento dei servizi.

Art. 3- Oggetto dell'incarico

GEASAR conferisce a _____ iscritto a _____ l'incarico per l'espletamento delle attività di progettazione e direzione dei lavori relative all' "**Ampliamento e adeguamento del terminal aviazione commerciale**" come di seguito indicate:

1. Progetto generale di fattibilità tecnica ed economica con riferimento al traffico passeggeri previsto per il 2040 dell'importo massimo presunto di lavori € 30.750.000,00;
2. Progetto definitivo stralcio predisposto per il successivo appalto integrato con riferimento al traffico passeggeri previsto per il 2030 dell'importo massimo presunto di lavori € 24.950.000,00;
3. Coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione
4. Direzione dei lavori
5. Misura e contabilità dei lavori
6. Coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione

La Società committente si riserva la facoltà di affidare all'Aggiudicatario la redazione del progetto esecutivo ove venisse meno, per inopportunità o per sopravvenuto divieto normativo, la possibilità di ricorrere all'appalto integrato.

L'opzione può essere esercitata sino alla data di comunicazione dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e conseguente richiesta di redazione del progetto definitivo.



Gli importi massimi presunti sopraindicati del progetto generale di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo sono vincolanti per l'Affidatario che non potrà, in nessun caso, superare tali soglie senza l'espresso assenso della Società Committente.

Art. 4 - Oneri dell'incaricato

Nell'espletamento dell'incarico è possibile avvalersi di collaboratori e coadiutori, ma ciò non potrà assolutamente consentire la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente convenzione né, per quanto riguarda l'attività di direzione lavori, determinare un'alterazione della consistenza e delle funzioni dell'ufficio di direzioni lavori.

Il soggetto incaricato dovrà sostenere ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni; egli resterà organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi della Società Committente e dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Società medesima, con l'obbligo di non interferire con il funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula della convenzione, l'affidatario dovrà sottoporre all'approvazione del RUP apposito cronoprogramma relativo alla pianificazione dell'attività della progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

L'affidatario è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e i tempi previsti nell'offerta presentata in sede di gara e nella Scheda Tecnica Intervento.

L'affidatario dovrà consentire alla Committente, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Nel corso di tutte le fasi di progettazione, l'affidatario dovrà interfacciarsi con il Responsabile del Procedimento e recepire le eventuali indicazioni che verranno fornite riguardo i lavori da progettare; parimenti dovrà interfacciarsi con i rappresentanti degli enti deputati al rilascio di pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque denominati propedeutici alla verifica e approvazione del progetto e recepire nel progetto e negli elaborati progettuali le eventuali indicazioni e prescrizioni necessarie all'approvazione del progetto stesso.

L'affidatario dovrà predisporre tutti gli atti ed elaborati necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri delle diverse Amministrazioni competenti; dovrà predisporre tutti gli atti e gli elaborati richiesti dagli enti gestori di servizi, presentare le richieste e interfacciarsi con gli enti stessi fino all'acquisizione dell'autorizzazione e/o pareri all'esecuzione delle opere progettate. Tale autorizzazione e/o parere è propedeutica alla consegna delle singole fasi progettuali alla Committente.

L'affidatario dovrà, senza ulteriori compensi, relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Responsabile del Procedimento; è inoltre obbligato a far presente alla Committente evenienze o emergenze che si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Art. 5 - Attività di progettazione

L'attività di progettazione dovrà essere sviluppata nel rispetto delle linee guida contenute nella Scheda Tecnica dell'intervento, con un continuo confronto e



condivisione con Geasar riguardo le diverse scelte progettuali che saranno comunque oggetto di approvazione finale da parte della stessa Società Committente.

A tal fine l'Affidatario sarà tenuto a presenziare alle riunioni periodiche indette dal RUP per la verifica dell'iter progettuale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le modifiche e integrazioni richieste sia dal soggetto incaricato della verifica dei progetti, sia da Geasar e dai vari Enti competenti ai fini dell'approvazione del progetto. Dette modifiche e integrazioni devono essere effettuate prontamente e comunque entro i tempi contrattualmente previsti e/o specificatamente assegnati.

Nella progettazione dovrà essere realizzato il modello in Building Information Modeling (BIM), includendo il modello informativo relativo anche allo stato iniziale dei luoghi e delle opere ed impianti preesistenti, secondo la norma UNI 11337 e le più recenti linee guida dell'AIA Contract Document B.I.M. Protocol Form. In particolare dovrà essere svolta un'attività di coordinamento e sincronizzazione dei modelli B.I.M. delle diverse discipline con verifica tipo clashdetection di eventuali interferenze geometriche degli elementi tecnici. La verifica dovrà essere estesa alla strutturazione del database del modello con l'attribuzione "di unità tecnologiche" e "classi di elementi tecnici", secondo quanto previsto dalla norma UNI 8290 ss.mm.ii. per la redazione di un documento di riferimento tipo B.I.M. Execution Plan (B.E.P.). La strutturazione del database dovrà in ogni caso essere preventivamente approvata da Geasar ed essere coerente con le esigenze informative, organizzative e procedurali della società di gestione.

Il progetto dovrà avere i contenuti minimi previsti dall'art. 17 e seguenti del DPR 207/2006 per le singole fasi progettuali ovvero i contenuti del decreto ministeriale di cui all'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 nel caso in cui tali disposizioni che vengano emanate prima dell'approvazione di ogni singola fase.

Sarà facoltà della Stazione appaltante, in corso di progettazione, convocare riunioni ed incontri con periodicità anche settimanale; la partecipazione attiva alle riunioni di coordinamento da parte sia del coordinatore e sia dei tecnici specialisti in relazione alle problematiche affrontate costituirà uno degli obblighi dell'affidatario.

Tutta la documentazione progettuale, compresi i report delle indagini tecniche effettuate per la redazione dello stesso saranno di esclusiva proprietà di Geasar, che avrà l'esclusiva anche su tutti i relativi diritti di immagine e di divulgazione. Pertanto l'utilizzo di immagini o richiami al progetto o ai documenti di cui sopra dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Società Committente.

Art. 6 - Varianti al progetto

L'incaricato si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari dalla Società Committente per l'adempimento dell'incarico e che non siano in contrasto con le istruzioni originariamente dalla stessa impartite, nonché quelli necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso, comunque denominati, senza che ciò dia diritto in nessun caso alla corresponsione di speciali o maggiori compensi.

Qualora le richieste della Società Committente comportassero la necessità di variare l'impostazione progettuale, nella lettera di conferimento dell'incarico la stessa Società indicherà il relativo compenso o i criteri per il calcolo dello stesso, parametrati sui corrispettivi determinati nel presente contratto.

Lo stesso criterio verrà applicato nel caso in cui le variazioni riguardassero il progetto esecutivo, anche se già elaborato e presentato, ove derivasse da esse l'esigenza di modificare l'impostazione progettuale.



Nell'eventualità che, nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, la Società Committente ritenga necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso (perizia di suppletiva e/o di variante), l'incaricato ha l'obbligo di redigere gli elaborati che sono richiesti a tale scopo. All'atto della richiesta di predisposizione degli elaborati, la Società indicherà i criteri per il calcolo del relativo compenso con riferimento al DM 17/06/2016 voci Qcl.07 - Qcl.08.

All'Affidatario non spetterà alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.

Art. 7 - Variazioni progettuali in corso d'opera

Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifica o variante in corso d'opera può essere disposta od eseguita in assenza di un formale atto scritto firmato dalla Società Committente.

In mancanza di tale autorizzazione scritta, l'incaricato sarà responsabile di qualsiasi danno o altro pregiudizio derivante dall'esecuzione dei lavori.

Qualora durante l'espletamento dell'incarico dovessero verificarsi eventi tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni della presente convenzione, l'incaricato ne deve dare tempestiva comunicazione alla Committente.

L'Affidatario non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto il benestare della stessa Committente.

In mancanza di tale benestare, la Società non è tenuta al pagamento di onorari, compensi od altri oneri aggiuntivi.

Art. 8 - Termini e modalità di consegna degli elaborati progettuali

I termini intermedi per l'espletamento delle attività di progettazione inerenti alle diverse fasi sono così fissati:

- a) Progetto generale di fattibilità tecnica ed economica: giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data di stipula della convenzione di incarico;
- b) Progetto definitivo: giorni 120 (centoventi) decorrenti dall'approvazione finale del progetto di fattibilità;
- c) Progetto esecutivo (ove richiesto): giorni 90 (novanta) decorrenti dall'approvazione finale del progetto definitivo.

Le integrazioni e/o aggiornamenti richiesti in sede di verifica degli atti progettuali, con riferimento ad ognuna delle fasi, dovranno essere tempestivamente considerati da parte dell'Affidatario, il quale dovrà provvedere al deposito presso il protocollo della Geasar delle medesime revisioni richieste entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di comunicazione delle stesse informative.

I termini sono calcolati in giorni solari consecutivi e possono essere interrotti solo con atto scritto motivato della stessa Committente, ovvero per causa di forza maggiore, tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra.

Gli elaborati di progetto dovranno essere forniti in formato cartaceo in 3 copie originali. Tutti gli elaborati dovranno essere, inoltre, forniti in formato digitale (modificabile e non) da concordare con la Società Committente, con firma digitale.

GEASAR diventerà unica proprietaria di tutti gli elaborati progettuali e degli atti ad essi connessi e potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione.



Art. 9 - Attività di direzione lavori

L'attività di direzione lavori comprende:

- direzione lavori;
- assistenza al collaudo;
- prove in officina;
- liquidazione;
- misura e contabilità lavori;
- controllo aggiornamento elaborati di progetto;
- coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori;

L'ufficio di direzione lavori, sarà costituito, dal direttore dei lavori con qualifica di ingegnere o architetto e da eventuali direttori operativi indicati dall'Affidatario previo benestare da parte della Società Committente.

Il direttore dei lavori è tenuto a curare che i lavori ai quali è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo e degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche di questi.

Art. 10 - Attività del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

La Società Committente si impegna a trasmettere all'incaricato in tempo utile i dati relativi alle Imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi che opereranno all'interno del cantiere. Tali dati dovranno prevedere i nominativi dei responsabili della sicurezza e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle Imprese incaricate per l'esecuzione dell'opera, onde permettere al coordinatore per l'esecuzione di espletare gli incarichi di legge previsti.

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il Piano di sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo di cui all'articolo 91 - comma 1, lettera b) - del Dlgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle Imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le Imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione;



- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al Direttore dei Lavori, al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del Dlgs 81/2008 e alle prescrizioni del Piano di cui all'articolo 100 e proporre la sospensione dei lavori l'allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica dell'avvenuto adeguamento alle prescrizioni delle Imprese interessate.

Art. 11 - Penale per i ritardi

Il mancato rispetto dei termini fissati dalla presente convenzione per l'espletamento delle attività di progettazione comporta l'applicazione di una penale pari al due per mille per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'importo dei compensi relativi alla singola attività.

I termini fissati per l'adempimento delle prestazioni inerenti all'attività di progettazione hanno carattere essenziale. Pertanto, nel caso in cui il ritardo nell'adempimento delle dette prestazioni superi i 30 giorni la Società Appaltante potrà risolvere la presente convenzione, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni effettivamente subiti.

Art. 12 - Recesso e risoluzione del contratto

La Società Appaltante ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto, anche in relazione al mancato cofinanziamento pubblico delle opere.

In tali casi all'incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, calcolato in base allo schema di parcella e relative schede per la determinazione dei compensi, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero la verifica non si concludesse positivamente e, conseguentemente, non fosse conseguita la validazione da parte del Responsabile del Procedimento, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, GEASAR potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte della Società, l'Affidatario avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole o che siano state validate positivamente dal Responsabile del Procedimento.

Art. 13 - Corrispettivo

L'importo degli onorari, al netto del ribasso d'asta del%, ammonta ad **Euro**

(.....) come di seguito dettagliati:

- | | |
|---|---------|
| a) Sondaggi geognostici | € |
| b) Progetto di fattibilità tecnica ed economica | € |
| c) Progetto definitivo | € |
| d) Prestazioni accessorie progetto definitivo (per appalto integrato) | € |
| e) Direzione dei Lavori e attività accessorie | € |



Gli onorari per l'eventuale redazione della progettazione esecutiva ammontano a € (.....) al netto delle prestazioni accessorie non eseguite nella redazione del progetto definitivo.

Gli importi sopra indicati sono determinati "a corpo" e sono comprensivi delle spese di qualunque natura sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Tutte le spese sono conglobate in un'unica percentuale applicata agli onorari per la progettazione e la direzione lavori e ricomprendono pertanto qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

Verranno inoltre corrisposti, se ed in quanto dovuti, il contributo integrativo di previdenza ed assistenza e l'IVA come per legge.

La Società Committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

I corrispettivi sono imm modificabili.

In particolare la possibilità di rideterminazione è preclusa

- a) nell'ipotesi in cui, nel corso della progettazione, si verificassero variazioni degli importi relativi a ciascuna delle categorie di lavori di cui si compone l'opera;
- b) qualora venga costituito l'ufficio di direzione dei lavori con direttori operativi e assistenti di cantiere indicati dall'Affidatario.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi.

L'Affidatario dichiara di ritenere corretta la modalità di calcolo esposta nella perizia tecnica degli onorari e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta in modo tale che l'importo offerto compensa interamente tutte le prestazioni oggetto del servizio.

L'importo degli onorari può essere rideterminato esclusivamente ove vengano introdotte varianti al progetto approvato nei termini indicati al precedente art. 6

Art. 14 - Pagamenti

I compensi sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:

- a) attività di progettazione e accessorie:
 - entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione finale della relativa fase progettuale;
- b) attività di direzione lavori e accessorie:
 - in acconti nella misura del 90% dell'onorario maturato determinato in relazione agli stati di avanzamento dei lavori;
- c) saldo della direzione lavori:
 - entro 60 giorni dall'approvazione del collaudo.

Qualora per cause non dipendenti dall'incaricato, l'approvazione della singola fase progettuale non dovesse verificarsi entro 180 (centottanta) giorni dalla consegna alla Società Committente della documentazione completa delle eventuali integrazioni richieste, verrà corrisposto all'Affidatario un acconto pari al 80% (ottanta per cento) dell'onorario dovuto entro i 60 (sessanta) giorni successivi.

Il pagamento è subordinato all'emissione di fattura fiscale.

Nel caso in cui l'incaricato sia costituito in A.T.I. le fatture devono essere emesse dal singolo professionista associato con riferimento alle attività effettivamente prestate così come risultanti dalla dichiarazione prodotta in sede di gara.



Art. 15 – Subappalto

L’Affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le prestazioni espressamente previste dall’art. 31, comma 8, del Dlgs 50/2016. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dello stesso Affidatario.

Art. 16 - Garanzie e coperture assicurative

L’Aggiudicatario è tenuto a garantire l’esatto adempimento degli obblighi per esso derivanti dal presente contratto e, a tal fine, ha costituito, a norma dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016), garanzia fidejussoria di ammontare pari a Euro _____ (_____ Euro).

Lo stesso Aggiudicatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda terzi o beni di loro proprietà (compresi i dipendenti ed i beni della Società Committente), che dovesse arrecare in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, sollevando fin da ora la stessa Società da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine, a far data dall’approvazione del progetto definitivo l’Aggiudicatario dovrà essere munito di polizza di responsabilità professionale di importo pari a € 2.500.000,00 che copra anche i rischi derivanti da errori e/ omissioni nella redazione del progetto e che determinino a carico della Società Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione della polizza da parte dell’Affidatario prima dell’approvazione del progetto definitivo esonera la Società Committente dal pagamento di tutti i compensi professionali.

Art. 17 - Sospensione

La Società Committente ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’Aggiudicatario del servizio, per periodi non superiori a 6 mesi, senza che l’Affidatario abbia titolo ad alcun indennizzo.

Art. 18 - Riservatezza

I dati gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall’Amministrazione Appaltante esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto incaricato, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Art. 19 - Controversie

Qualsiasi controversia che non sia stato possibile comporre in via amichevole è devoluta al Giudice Ordinario. Il Foro competente è quello di Tempio-Olbia.

Art. 20 - Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", si stabilisce che, le parti del presente contratto:

- a) assumono ogni obbligo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- b) stabiliscono che il contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa che verrà attivata in tutti i casi in cui le transazioni non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane Spa.



Art. 21 - Allegati

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto i seguenti allegati:

.....
.....
.....
.....

Art. 22 - Spese di contratto

Tutte le spese comunque derivanti dal presente contratto sono a totale carico dell'Affidatario.

Olbia,

GEASAR S.p.A.

(Affidatario)
